INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA 40/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

795/20 LAVORATORI FRAGILI: Come comportarsi

ottobre 7, 2020.

La circolare amministrativa è atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'ente pubblico e si colloca nel rapporto tra uffici di grado diverso, appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.

Una delle funzioni che ad essa può essere assegnata è quella interpretativa, con cui l'Autorità di vertice dell'Amministrazione, chiarendo il significato di leggi o regolamenti destinati ad essere applicate dagli uffici sottordinati, vuole garantirne l'uniforme applicazione da parte dell'apparato amministrativo.

Trattandosi di atto endogeno alla PA, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva, con la conseguente possibilità d'impugnare dinanzi al giudice amministrativo non la circolare, ma solo gli atti che ne costituiscono diretta applicazione, in quanto solo questi ultimi sono dotati di efficacia lesiva.

L'impugnazione della sola circolare interpretativa non è perciò possibile, per carenza di interesse concreto da parte del ricorrente, ma anche per difetto assoluto di giurisdizione, non potendo il giudice intervenire su un atto interno all'Amministrazione senza che ciò comporti anche una violazione della riserva di Amministrazione.

Alla luce dell'emergenza Covid-19, è stato attivato un servizio specifico per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili.

Occorre pertanto inviare il lavoratore presso l'Inail o le Aziende sanitarie locali o i dipartimenti di medicina.

Il D.L. 104/2020 (art. 32 c. 4) ha escluso la possibilità che il personale scolastico possa essere utilizzato in modalità agile per tutto l'a.s. 2020/21. Nonostante ciò il D.L. 83/2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l'efficacia di alcune misure in precedenza adottate, in particolare la proroga delle disposizioni relative al "lavoro in modalità agile" per "i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità" (art. 90 del D.L. 34/2020 convertito in L.77/2020).

L'utilizzo in modalità agile del lavoratore fragile, pertanto, resta un diritto del lavoratore esplicitamente previsto dalle norme "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Questo diritto è riconosciuto sulla base delle valutazioni dei medici competenti, "...a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa". (Art. 90 L. 77/2020).

Pertanto laddove non sia compatibile la modalità in smart working con le caratteristiche della prestazione lavorativa si deve applicare l'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

Trattandosi di malattia, il licenziamento può essere intimato al termine del periodo di comporto. Un emendamento al d.l. 104/2020 prevede che: "Fino al 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati considerati fragili il periodo di astensione dal lavoro non verrà considerato come malattia e non verrà computato nel periodo di comporto. Dopo quella data potranno utilizzare lo smartworking fino a fine anno".

https://www.aninsei.it/notizie/lavoratori-fragili-comportasi/